

DETERMINAZIONE DSAI/58/2018/IDR

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI REGOLAZIONE TARIFFARIA
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 14 settembre 2018

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” e s.m.i. (di seguito: MTT);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e s.m.i. (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI – 2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr) nonché il suo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 (MTI-2)” (di seguito: MTI – 2);
- la determinazione del Responsabile dell’Ufficio Speciale tariffe e qualità dei servizi idrici dell’Autorità 10 ottobre 2012, n. 2/2012, recante “Modifiche ed integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, n. 1/2012 in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: determinazione 2/2012 TQD);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sistemi Idrici dell’Autorità 28 febbraio 2014, n. 2/2014, recante “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/idr” (di seguito: determinazione 2/2014);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sistemi Idrici dell’Autorità 30 marzo 2016, n. 3/2016, recante “Definizione delle procedure di raccolta dati e dello schema tipo per la relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ai sensi della deliberazione 664/2015/R/idr” (di seguito: determinazione 3/2016);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 569/2017/E/idr (di seguito: deliberazione 569/2017/E/idr);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A);

- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A;
- la sentenza della Corte Costituzionale 10 ottobre 2008, n. 335 (di seguito: sentenza Corte Costituzionale n. 335 del 2008).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 347/2012/R/idr l’Autorità ha disposto la raccolta, presso i gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), dei dati necessari alla definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013; la citata deliberazione prevede la trasmissione, in formato elettronico, della modulistica approvata con la determinazione 2/2012 TQI composta da quattro file – fileGestore, fileATO, fileGrossista, fileProprietario – e corredata dalle fonti contabili obbligatorie a certificazione degli elementi di costo e di investimento trasmessi;
- con la deliberazione 585/2012/R/idr l’Autorità ha determinato il metodo tariffario transitorio di riferimento per la determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2012 e 2013 (MTT);
- con la deliberazione 643/2013/R/idr l’Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la precedente logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- con la deliberazione 664/2015/R/idr l’Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI – 2) per il secondo periodo regolatorio relativo alle annualità 2016-2019;
- le determinazioni 2/2014 e 3/2016 hanno definito le procedure di raccolta dei dati ai fini della determinazione delle tariffe del SII rispettivamente per gli anni 2014 e 2015 e 2016-2019;
- l’articolo 17, commi 5 e 6, del MTI e l’articolo 15, commi 5 e 6, del MTI – 2 prevedono che, ai fini della determinazione di CFP e FA_{CFP}, si faccia riferimento ai contributi a fondo perduto in conto capitale, erogati da qualsiasi soggetto, pubblico o privato, e finalizzati alla realizzazione degli investimenti del SII, inclusi i contributi di allacciamento, qualora non già portati in detrazione dei costi ammessi nella tariffa applicata agli utenti del SII nel metodo tariffario precedente l’applicazione del MTT o del MTC. I contributi di allacciamento percepiti a partire dall’anno 2012 sono considerati come contributi a fondo perduto;
- gli articoli 14, comma 1 e 15, comma 1 del MTT, 21 commi 6 e 7, del MTI e 19, commi 6 e 7, del MTI – 2, prevedono che il valore lordo e netto delle immobilizzazioni dei proprietari diversi dal gestore del SII sia determinato secondo i criteri e le modalità previste per le immobilizzazione dei gestori ovvero in funzione degli incrementi patrimoniali relativi ai beni iscritti a cespite e dei relativi fondi di ammortamento;
- l’art. 13, comma 1, del MTT, l’art. 21, comma 2, del MTI e l’articolo 19, comma 2, del MTI – 2, con riferimento alla valorizzazione delle immobilizzazioni di terzi nel calcolo delle tariffe, prescrivono che le immobilizzazioni i cui valori

sono considerati ai fini della determinazione dei costi per l'uso di infrastrutture di terzi sono quelle afferenti al SII ed alle Altre Attività Idriche o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, di proprietà di soggetti diversi dal gestore del SII e risultanti dai relativi documenti di bilancio in data 31 dicembre 2011, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse, concesse in uso al gestore del SII a fronte del pagamento periodico di un corrispettivo.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 569/2017/E/idr, l'Autorità ha approvato quattro verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del SII, enti di governo d'ambito o degli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, per accertare il rispetto della regolazione sul MTT (a.a. 2012-2013), sul MTI (a.a. 2014-2015) e sul MTI – 2 (a.a. 2016-2019) oltreché, in particolare, la correttezza dei dati trasmessi all'Autorità ai sensi della deliberazione 347/2012/R/idr e successivi aggiornamenti, l'applicazione delle tariffe all'utenza e l'efficienza del servizio di misura;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 19 - 23 marzo 2018, una verifica ispettiva presso Pavia Acque S.c.a r.l. (di seguito: Pavia Acque o società), gestore *in house providing* del SII nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) della provincia di Pavia (PV);
- dall'esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva nonché dall'esame della documentazione inviata dalla società con nota del 10 luglio 2018 (acquisita con prot. Autorità 20976), è emerso che:
 - i. in violazione dell'articolo 17, commi 5 e 6, del MTI e dell'articolo 15, commi 5 e 6, del MTI – 2, la società, come dalla stessa ammesso, ai fini della determinazione delle tariffe degli anni 2014 – 2017, non avrebbe indicato, come contributi a fondo perduto, i contributi di allacciamento percepiti nel 2012 (punto 4.1 e doc. 4.1.e e 4.1.g della *check list* nonché nota del 10 luglio 2018);
 - ii. in violazione dell'articolo 14, comma 1 e 15, comma 1 del MTT, dell'articolo 21 commi 6 e 7, del MTI e dell'articolo 19, commi 6 e 7, del MTI – 2, la società, come dalla stessa ammesso, non ha correttamente indicato, ai fini della determinazione delle tariffe degli anni 2012 – 2017, il valore delle immobilizzazioni del Comune di Voghera, con riferimento ai cespiti (collettori fognari) oggetto di concessione; in particolare, Pavia Acque avrebbe sommato, agli incrementi patrimoniali dell'anno 2010, il valore del fondo di ammortamento di tale anno relativo a tutti i beni dell'inventario del demanio idrico comprensivo di fognatura del Comune di Voghera (punto 4.2. e doc. 4.2.a e 4.2.b allegati alla *check list* nonché nota del 10 luglio 2018);

- iii. in violazione dell'articolo 13, comma 1, del MTT, dell'articolo 21, comma 2, del MTI e dell'articolo 19, comma 2, del MTI – 2, la società, ai fini della determinazione delle tariffe degli anni 2012 – 2017, avrebbe incluso nella stratificazione temporale dei beni dati in uso dal Comune di Voghera, alcuni incrementi patrimoniali che non sarebbero afferenti al SII o alle Altre Attività Idriche in quanto relativi a lavori di manutenzione effettuati dal Comune sul reticolo idrico minore (Manutenzione Straordinaria Cavo Molini nr. 36855, Affidamento incarico per la determinazione del reticolo idrico minore di competenza comunale nr. 36856, Liquidazione fattura per intervento di sistemazione del fosso Strazzana in Località Cascina Matura appartenente al reticolo idrico minore del Comune di Voghera nr. 33511 e Liquidazione fattura per intervento di sistemazione del fosso Strazzana in Località Cascina Matura appartenente al reticolo idrico minore – Lavori di urgenza nr. 33515) (doc. 4.2.b allegato alla *check list*).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008 ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 155, comma 1, primo periodo del d.lgs. 152/06, nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti *“anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”*;
- l'articolo 9, comma 1, della deliberazione 585/2012/R/idr prevede che, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008, è fatto divieto ai gestori del SII di applicare corrispettivi inerenti al servizio di depurazione agli utenti non asserviti ad un impianto di trattamento delle acque reflue;
- dall'esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva nonché delle note del 4 maggio 2018 (acquisita con prot. Autorità 14672), del 10 luglio 2018 (acquisita con prot. Autorità 20976) e del 7 settembre 2018 (acquisita con prot. Autorità 24978) è emerso, altresì, che:
 - i. in violazione dell'articolo 9, comma 1, della deliberazione 585/2012/R/idr, la società, come dalla stessa ammesso, ha fatturato negli anni 2012 – 2017, per il tramite di alcune delle Società Operative Territoriali di cui si avvaleva per la fatturazione, i corrispettivi relativi al servizio di depurazione ad alcuni utenti non asserviti al relativo impianto di depurazione e ha provveduto a completare la restituzione di tali indebiti importi solo in data 6 settembre 2018 (punto 7.1 e doc. 7.1.a, 7.1.b allegati alla *check list* nonché note 4 maggio 2018, 10 luglio 2018 e 7 settembre 2018).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Pavia Acque;

- le conseguenze delle condotte in contestazione, al netto di quanto già documentato dalla società con le citate note del 10 luglio e del 7 settembre 2018 verranno considerate, altresì, nell'ambito della successiva predisposizione tariffaria.

DETERMINA

1. avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di Pavia Acque S.c.a r.l. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, delle violazioni della regolazione tariffaria del SII e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 3;
5. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
7. di comunicare il presente provvedimento a Pavia Acque S.c.a r.l. (P. iva 02234900187) mediante PEC all'indirizzo pvacque@postecert.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

14 settembre 2018

Il Direttore

avv. Michele Passaro